

Circolare n. 3 del 8 Febbraio 2024

Dichiarazione Iva 2024 con saldo rateizzabile fino al 16 dicembre

Indice

- 1. Modello Iva Ordinario 2024 e Modello Iva Base 2024**
- 2. Dettaglio quadri**
- 3. Termini e modalità di presentazione**
- 4. Rateizzazione - Novità della Riforma fiscale**

Premessa

Quando: Il modello Iva 2024 si presenta dal 1° febbraio al 30 aprile 2024. Quanto dovuto va versato entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) o, con la maggiorazione, entro il 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica); è possibile la rateizzazione, con il differimento, per effetto del Dlgs 1/2024, al 16 dicembre del termine ultimo per completarla.

Cosa scade: La presentazione del modello dichiarativo Iva e il versamento dell'eventuale saldo Iva a debito risultante dalla stessa dichiarazione.

Per chi: Contribuenti (persone fisiche e giuridiche) titolari di partita Iva.

Come adempiere: Il modello Iva 2024 si trasmette on line e in forma autonoma, direttamente dal contribuente, tramite un intermediario o società appartenenti al gruppo.

1. Modello Iva Ordinario 2024 e Modello Iva Base 2024

Il **modello di dichiarazione annuale Iva 2024** ed il **modello di dichiarazione annuale Iva Base 2024**, per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2023, sono stati approvati, con le relative istruzioni, attraverso il Provvedimento agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2024.

Nel **modello Iva "ordinario"**, i quadri VB, VN, VP, VQ e VG devono essere sempre compilati a partire dal primo modulo; ciò anche in presenza di più moduli a

seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive. La compilazione di più moduli di uno qualsiasi di questi quadri non modifica, infatti, il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione. Il **quadro VB**, che si utilizzava per indicare gli estremi identificativi dei rapporti finanziari al fine di beneficiare della riduzione alla metà delle sanzioni, è stato **eliminato**.

L'ente o società commerciale **controllante** deve comprendere nella propria dichiarazione anche il **prospetto Iva 26 PR/2024** (composto dei quadri VS, VV, VW, VY e VZ) per indicare i dati relativi alla liquidazione dell'Iva di gruppo.

I contribuenti con **contabilità separate** (articolo 36 del Dpr 633/1972) devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata. I quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO, la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL devono essere compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.

Dalla **dichiarazione Iva 2024** devono risultare i dati indicati nella tabella che segue.

COSA CONTIENE LA DICHIARAZIONE IVA 2024

Totale imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi registrate per l'anno 2023, distinto per aliquota

Iva relativa a tali operazioni

Ammontare delle operazioni non imponibili e delle operazioni esenti registrate per l'anno precedente

Totale degli acquisti e delle importazioni con Iva detraibile risultante dalle fatture e bollette registrate nell'anno precedente, distinto per aliquota

Ammontare dell'imposta relativa ai suddetti acquisti

Differenza tra l'Iva sulle vendite e prestazioni e l'Iva detraibile sugli acquisti, al netto delle variazioni in aumento o in diminuzione dell'imponibile e della relativa imposta

Versamenti periodici

Il **Modello Iva Base 2024** può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche sia soggetti diversi dalle persone fisiche. Le **modalità** ed i **termini** per la presentazione del modello Iva Base 2024 sono le **stesse** previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale Iva 2024.

MODELLO BASE IVA 2024

Chi lo può utilizzare	Chi non lo può utilizzare
<p>Sono i soggetti Iva (persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche) che nel corso del 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno determinato l'Iva dovuta o l'Iva ammessa in detrazione secondo le regole ordinarie e, quindi, non hanno applicato gli specifici criteri previsti dai regimi speciali Iva (ad es. per gli agricoltori o le agenzie di viaggio); - hanno effettuato occasionalmente cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all'articolo 34-bis del Dpr 633/1972; - non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni ed acquisti intra-Ue, cessioni all'esportazione ed importazioni, ecc.); - non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell'Iva avvalendosi del plafond; - non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive 	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti non residenti che hanno istituito in Italia una stabile organizzazione o che si avvalgono dell'istituto della rappresentanza fiscale o dell'identificazione diretta; - Sgr che gestiscono fondi immobiliari chiusi; - soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto Ue; - curatori fallimentari e commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale; - società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo; - ente o società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2024, della particolare procedura di compensazione dell'Iva di gruppo, comunicando all'agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione compilando del quadro VG nella dichiarazione Iva 2024; - soggetti che, nel corso del 2023, hanno presentato dichiarazioni integrative a favore e che sono tenuti ad indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le dichiarazioni integrative sono presentate; - soggetti che, avendo omesso di effettuare versamenti periodici Iva, compilano il quadro VQ della dichiarazione Iva 2024

4

Novità del modello Iva 2024

Le **novità** della dichiarazione Iva 2024 sono illustrate di seguito.

NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE IVA 2024

Quadro VA	eliminato il rigo VA16 - Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19
Quadro VB	eliminato il quadro VB – Estremi identificativi dei rapporti finanziari
Quadro VE	introdotta la nuova percentuale di compensazione del 7% riservata alle cessioni di bovini; eliminata la percentuale di compensazione del 9,5%
Quadro VF	introdotta la nuova percentuale di compensazione del 7% (bovini); eliminata la percentuale di compensazione del 9,5%; soppresso il campo 9 del rigo VF34 riservato alle operazioni esenti connesse con l'emergenza da Covid-19
Quadro VL	inserito il campo 3 rigo VL8 , per indicare l'ecedenza del credito Iva risultante dall'ultima dichiarazione del Gruppo Iva cessato o dall'ultimo Prospetto Iva 26 PR della liquidazione Iva di gruppo cessata
Quadro VO	introdotta, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica, la casella per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario
Quadro CS	eliminato il quadro CS – Contributo straordinario contro il caro bollette, introdotto nel modello Iva 2023 per permettere ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del DI 21/2022 di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi

2. Dettaglio Quadri :

Informazioni sull'attività - Quadro VA

Nella **sezione 2** («Dati riepilogativi relativi a tutte le attività») del quadro VA non è più presente il **rigo VA16**, che era riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid- 19.

Estremi identificativi dei rapporti finanziari - Quadro VB

Nel **modello Iva 2024** non è più presente il **quadro VB**, che era stato previsto per permettere di indicare gli **estremi identificativi** dei **rapporti finanziari** da parte dei soggetti che intendevano avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 2, comma 36-vicies ter, del DL 13 agosto 2011, n. 138. Ciò poiché, in attuazione delle previsioni contenute nella **Riforma fiscale**, con l'emanazione del Dlg 1/2024 «Decreto Semplificazioni adempimenti tributari» (articolo 15, comma 2) è stato soppresso l'adempimento previsto dal citato articolo 2, comma 36-vicies ter.

5

Operazioni attive e determinazione del volume d'affari- Quadro VE

Nella **sezione 1** - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3) - del **quadro VE**, è presente, al **rigo VE4**, una **nuova percentuale di compensazione**. La sezione 1 è riservata ai produttori agricoli che hanno effettuato passaggi di beni agli enti, alle cooperative o ad altri organismi associativi (nonché i passaggi di beni da cooperative a loro consorzi), ai sensi dell'articolo 34, comma 7, con l'applicazione delle percentuali forfetarie di compensazione, e agli agricoltori esonerati di cui all'articolo 34, comma 6 (ossia che nell'anno precedente non hanno superato il limite di volume d'affari di 7mila

euro), che riscontrano, alla fine dell'anno, di aver superato il limite di un terzo previsto per le operazioni diverse dalle cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, Parte Prima, allegata al Dpr 633/1972.

Nel **rigo VE4** vanno indicate le **operazioni attive** con **percentuale di compensazione del 7%**, riservata alle cessioni di bovini. Di conseguenza, sono stati rinumerati i rigi successivi.

È stato, invece, **eliminato il rigo** in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al **9,5%**.

Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione - Quadro VF

Nella **sezione 1** - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni - del **quadro VF**, è stata **aggiunta** una **nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5**. In questo rigo si indicano le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%. Inoltre, è stato **soppresso il rigo** in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al **9,5%**.

6

Nella **sezione 3-A** - Operazioni esenti -, nel **rigo VF34**, è stato **eliminato il campo 9** riservato alle operazioni esenti di cui alla legge 178/2020.

Nella **sezione 3-B** - Imprese agricole -, è stata **aggiunta** la **nuova percentuale di compensazione del 7%** nel **rigo VF42** ed è stato **soppresso il rigo** in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione del **9,5%**.

Nel **quadro VF**, al **rigo VF34**, è stato **eliminato il campo 9**, riservato alle operazioni esenti connesse con l'emergenza da Covid-19 ai sensi dell'articolo 1, commi 452 e 453 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione.

Liquidazione dell'imposta annuale - Quadro VL

Nel nuovo **campo 3** del **rigo VL8** va indicata l' **eccedenza** del **credito Iva** risultante dall'ultima dichiarazione del Gruppo Iva cessato o dall'ultimo Prospetto Iva 26 PR della liquidazione Iva di gruppo cessata.

Opzioni - Quadro VO

Nella **sezione 3** - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'Iva che delle imposte sui redditi - nel **rigo VO36**, riservato ai soggetti che esercitano l'attività **oleoturistica**, è stata introdotta la **casella** per comunicare la **revoca** dell'opzione per l'applicazione dell'Iva e del reddito **nei modi ordinari**.

3. Termini e modalità di presentazione

La **dichiarazione Iva 2024** dev'essere presentata on line nel periodo compreso tra il **1° febbraio** e il **30 aprile 2024**, solo in **forma autonoma** . Le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dalla scadenza ordinaria sono **valide**, salvo l'applicazione delle relative sanzioni. Invece, quelle presentate con ritardo **oltre i 90 giorni** si considerano **omesse**, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta eventualmente dovuta. La dichiarazione può essere trasmessa direttamente dal contribuente, tramite un intermediario abilitato, altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni) o società appartenenti al gruppo.

Pagamento del saldo Iva relativo al 2023 e nuova rateizzazione

Il **saldo** risultante dal **modello Iva 2024** dev'essere versato entro il **18 marzo 2024** (poiché il 16 cade di sabato); è possibile **differire** il pagamento dell'Iva alla scadenza per le somme dovute in base alla **dichiarazione** dei **redditi** con applicazione della **maggiorazione** dello **0,40%** per mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo; il versamento del **saldo Irpef** e **Irap** da parte di

persone fisiche, società di persone e società semplici va effettuato entro il **30 giugno** dell'anno di presentazione della dichiarazione, mentre il versamento del **saldo Ires e Irap** da parte di società di capitali dev'essere effettuato **entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo** a quello di approvazione del bilancio.

Inoltre, è possibile **differire** il **pagamento di 30 giorni** (quindi, in generale, entro il 30 luglio, in caso di esercizi solari) con la consueta **maggiorazione** dello **0,40%**. Pertanto, il pagamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva 2024 potrà slittare alla scadenza del 30 giugno 2024, con lo 0,40% in più per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2024.

Versamento del saldo Iva 2023

Il **saldo Iva** relativo al **2023** va versato utilizzando il **modello F24 telematico**, direttamente o tramite un intermediario;

Nella sezione «Erario» del modello F24 si indica il **codice tributo 6099**. Questo codice si utilizza anche qualora dalla dichiarazione Iva 2024 scaturisca un **saldo Iva a credito**; in tal caso va compilata la colonna «importi a credito», che il contribuente intende utilizzare in **compensazione** con **altri debiti tributari/contributivi** ;

Nello spazio «anno di riferimento» si riporta **2023**;

La colonna «rateizzazione/Regione/Provincia/mese riferimento» dev'essere compilata indicando il **numero** della **rata** che si sta versando ed il **numero totale** delle **rate** prescelte, e nella colonna «importi a debito versati» va riportato l'**importo** dell' **Iva a debito**.

Il saldo a **debito** risulta dal **rigo VL38**, da riportare, se superiore a 10 euro nel rigo VX1, mentre l'eventuale Iva a **credito** totale risulta dal **rigo VL39**.

I **contribuenti titolari** di un **conto corrente** presso le **banche** che hanno stipulato la convenzione con le Entrate possono pagare anche con l' **F24 on line** utilizzando il proprio codice Pin e addebitando il saldo sul conto corrente. Il saldo può essere

pagato anche tramite il servizio **F24 cumulativo**, riservato agli **intermediari** che hanno sottoscritto la convenzione per effettuare direttamente i versamenti telematici con addebito sul **conto corrente** dei propri **clienti** . Inoltre, gli intermediari abilitati a **Entratel** possono ricevere dai contribuenti le somme necessarie per il **pagamento on line** ed eseguire i versamenti in nome e per conto dei clienti con addebito sul proprio conto corrente, anziché su quello del cliente.

4. Rateizzazione - Novità della Riforma fiscale

I contribuenti che presentano la dichiarazione Iva 2024 possono versare il saldo Iva con rate di uguale importo : la prima rata dev'essere pagata entro il 18 marzo 2024 , mentre le rate successive entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l' interesse fisso dello 0,33% mensile, pertanto la seconda rata va aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, ecc. Gli interessi per la rateazione si indicano separatamente nel modello F24 con il relativo codice tributo 1668.

Con l'approvazione del Dlgs 1/2024 («Decreto Semplificazioni adempimenti tributari»), in attuazione della Riforma fiscale, sono state apportate modifiche all'articolo 20 del Dlgs 241/1997, a seguito delle quali il termine ultimo per completare la rateizzazione è stato differito dal 30 novembre al 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Pertanto, di fatto, la nuova disposizione permette al contribuente di poter rateizzare il saldo Iva in un numero massimo di 10 rate, anziché 9 come in precedenza. Tale disposizione si applica a partire dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023

L' Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale va versata se superiore a 10,33 euro (10 euro per effetto de-gli arrotondamenti effettuati in dichiarazione), pertanto a partire da 11 euro. Per il rimborso del credito Iva relativo al 2024 dev'essere compilato il quadro VX . I contribuenti che hanno applicato gli Isa beneficiano dell'esonero dalla prestazione della garanzia per un importo non superiore a 50mila euro annui.

DOTT. CARLO ORSENIGA

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione Iva mensile, dalla dichiarazione annuale non emerge alcun pagamento. L'eventuale debito, infatti, è stato già pagato con i versamenti periodici, tranne nelle ipotesi in cui dev'essere effettuato il conguaglio in dichiarazione annuale, come, ad esempio, per la rettifica della detrazione e la modifica della percentuale di pro-rata di detraibilità. I contribuenti trimestrali ordinari devono comprendere nel pagamento del saldo annuale da effettuare entro il 18 marzo 2024 anche l' Iva dovuta per il quarto trimestre 2024 , che non viene versata separatamente, ma con la dichiarazione annuale. In questo caso, all'importo dovuto vanno sommati gli interessi e sottratto l' acconto Iva il cui termine di versamento era il 27 dicembre 2023.

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Con i migliori saluti.

Dott. Carlo Orseniga

